



Lâ??interpretazione del concetto di lesione e di menomazione

Descrizione

La Corte dâ??Appello doveva stabilire quale fosse, secondo i patti contrattuali, il grado percentuale di invalidità permanente residuato dopo lâ??infortunio a cavallo. La Corte dâ??Appello accertava in *facto* lâ??esistenza di postumi gravi di natura neurologica. Tuttavia riteneva che nel caso di specie il grado percentuale di invalidità permanente da porre a base del calcolo dovesse essere il 6%, motivando che siccome: â??il midollo spinale Ã" avvolto dalla colonna vertebrale, con la conseguenza che le lesioni di questâ??ultima interessano, di regola, anche il primoâ???. La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che ai fini della determinazione dellâ??indennizzo secondo i patti contrattuali dovesse avversi riguardo non alle conseguenze dellâ??infortunio, ma alla sua causa. CosÃ¬ giudicando, la Corte dâ??Appello ha perÃ² â?? secondo la sentenza del 14 gennaio 2026 n. 788 della Corte di Cassazione- violato lâ??art. 1370 c.c.. Ed invero il Collegio rammenta che: â??questa Corte ha affermato, e intende ribadire (Cass. n. 10825 del 05/06/2020; Cass. 668 del 18/01/2016) che nellâ??interpretare il contratto **il giudice non puÃ² attribuire a clausole polisenso uno specifico significato**, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, **senza prima ricorrere allâ??ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.**, e, in particolare, a quello dellâ??interpretazione contro il predisponente, di cui allâ??art. 1370 c.c.â???

Rileva la Corte che la clausola 39, lettera (c), punto 9, del contratto prevedeva che: â??nel caso di tetraplegia lâ??indennizzo dovuto â??per la lesioneâ?• fosse aumentato di venti volte. La formulazione di questa clausola â?? ben lontana dal precetto per cui â??il contratto (di assicurazione) va redatto in modo chiaro ed esaurienteâ?• di cui allâ??art. 165 cod. ass. â?? era **oggettivamente ambigua**, sotto due profili.

Innanzitutto la clausola era ambigua perchÃ© prevedeva, al ricorrere delle condizioni ivi previste, lâ??aumento dellâ??indennizzo standard dovuto â??per la lesioneâ?•. Questa espressione Ã" ambigua perchÃ© sia nel lessico giuridico, sia per la dottrina medico-legale, il lemma â??lesioneâ?• designa il presupposto, ma non lâ??oggetto, del giudizio sullâ??esistenza dâ??una invalidità permanente. Sta per volgere ormai il secolo da quando la dottrina medico-legale, sulle orme di quegli che ne Ã" ritenuto il fondatore, viene ripetendo che le basi di accertamento del danno alla



salute ??sono costituite dall'??evento lesivo, dalla lesione, e dalla menomazione?•. Col lemma ??lesione?• (scilicet, fisica) si designa per convenzione dottrinaria l'??alterazione morfologica funzionale prodotta nei tessuti, in un organo o nelle cellule, da agenti meccanici la cui azione vulnerante ?? superiore alla resistenza dell'??organismo umano. Col lemma ??menomazione?• si designa invece la disabilit? causata dalla lesione, la sola suscettibile di essere quantificata ?? per convenzione ?? in punti percentuali. Se dunque l'??indennizzo si valuta in base all'??invalidit? ; e se l'??invalidit? dipende dalla menomazione e non dalla lesione che ne ?? la causa, il dire che a certe condizioni debba essere aumentato l'??indennizzo previsto dalla polizza per una certa ??lesione?• ?? una metonimia, perch? indica la causa (lesione) per l'??effetto (menomazione).

In secondo luogo la clausola 39, lettera (c), punto 9 del contratto ??ambigua se giustapposta alla descrizione del rischio contenuta nello stesso contratto. Il rischio ??infortunio?• ??infatti descritto dalla clausola 37 del medesimo contratto come le ??conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constabili dell'??infortunio?•. Mentre, dunque, tale ultima previsione indica quale danno rischio indennizzabile gli effetti dell'??infortunio, la clausola 39 cit. parlando di ??lesioni?• fa apparente riferimento alle cause di esso. A quanto esposto consegue che la Corte d'Appello ha interpretato il punto (9) dell'??art. 39 lettera c) della polizza in senso sfavorevole per l'??assicurato, incorrendo in tal modo in violazione dell'??art. 1370 c.c., laddove ha affermato che il primo giudice aveva errato nell'??individuazione della causa della lesione cos? errando anche nell'??individuazione del criterio di calcolo, pervenendo a un superamento del massimale assicurativo.

Il Collegio, accogliendo il motivo di ricorso formula il seguente principio di diritto:

??Per la dottrina medico legale i concetti di ??lesione?• e ??menomazione?• sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'??invalidit? permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'??indennizzo-base previsto dal contratto ??per la lesione?•, ?? di per s? ??ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'??assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati???

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

25 Gen 2026